

Unione industriali Napoli

6 maggio 2015

D.M. AMBIENTE 272 del 12/11/2014

*“modalità di redazione della
Relazione di Riferimento”*

Tra le novità introdotte dalla Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (c.d. IED), recepita con il decreto legislativo 46/2014, di particolare interesse è la **Relazione di Riferimento** definita all'art. 5, lettera v-bis) del D.Lgs. 152/06 come il documento che raccoglie le :

" informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, **con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti**, necessarie al fine di effettuare **un raffronto** in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. **Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione** o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si terrà conto delle linee guida eventualmente emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE"

in definitiva la relazione di riferimento è lo strumento individuato dalla direttiva IED, per raffrontare, in termini quantitativi, lo stato attuale del sito con quello al momento della cessazione dell'attività, in modo da poter valutare se si è verificato un aumento significativo dello stato di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee dovuto all'esercizio dell'attività A.I.A.

Pertanto è interesse del gestore stabilire il più accuratamente possibile lo stato di contaminazione (se presente) del suolo e delle acque sotterranee constatato nella relazione di riferimento in modo da avere, al momento della cessazione, tutti gli elementi per valutare e mettere in essere le misure necessarie da intraprendere per riportate il sito nelle condizioni originarie. (cristallizzate nella relazione di riferimento).

Quali soggetti sono obbligati alla presentazione della Relazione di Riferimento all'Autorità Competente al rilascio dell'A.I.A. ?

Tutti i gestori che svolgono attività che comportano l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione.

(art. 29 ter, comma 1, TUA)

(art. 3, comma 2, D.M. 272/2014)

.. nel caso di attività elencate nell'Allegato VIII

Quando deve essere presentata ?

Prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata, per la quale l'istanza costituisce richiesta di validazione.

(art. 29 ter, comma 1, TUA)

A chiarimento di quanto sopra riportato, con Circolare ministeriale del 27.10.2014 e successivo DM 272/2014 (art. 4 comma 2) è stata definita la tempistica per la presentazione della relazione di riferimento vincolante per le AIA nazionali (90 giorni per la procedura di cui all'Allegato 1 del DM 272/2014 e 120 giorni dalla pubblicazione su G.U. del predetto DM -7.1.2015).

stralcio Circolare Mattm

5. Presentazione della relazione di riferimento

Per far sì che le relazioni di riferimento contengano informazioni conformi ai criteri definiti a livello nazionale e siano generalmente confrontabili anche in termini temporali, si suggerisce alle autorità competenti di richiedere, in esito all'emanazione del primo decreto ministeriale di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-sexies, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, la presentazione (ove dovuta) della relazione di riferimento o l'adeguamento della relazione di riferimento ancora in corso di validazione. A tal fine si provvederà a indicare, nel decreto citato, i tempi tecnici necessari da concedere ai gestori per l'elaborazione e la presentazione di tale relazione. La richiesta, eventualmente nella forma di avvio di riesame, sarà indirizzata a tutti i gestori di installazioni dotate di AIA o con procedimenti di AIA in corso, per le quali non si sia già provveduto a validare una relazione di riferimento.

Si rammenta in proposito che, in applicazione dell'articolo 29-ter, comma 1, lettera m, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, la validazione di tale relazione non costituisce parte integrante dell'AIA, né costituisce un elemento necessario alla chiusura dei procedimenti di rilascio dell'AIA, poiché essa può essere effettuata dall'autorità competente con tempi indipendenti da quelli necessari alla definizione delle condizioni di esercizio dell'impianto, anche prima del primo aggiornamento dell'AIA effettuato in attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. 42/2014.

Si raccomanda, in ogni caso, che i gestori alla emanazione del citato decreto ministeriale si attivino prontamente per la predisposizione della relazione di riferimento, tenendo conto la mancanza di tale elemento (ove dovuto) può determinare l'irricevibilità delle istanze.

Articolo 4

Tempistica per la presentazione della relazione di riferimento da parte delle installazioni sottoposte ad AIA in sede statale

1. I gestori in possesso di autorizzazione integrata ambientale statale al momento dell'entrata in vigore del presente decreto presentano all'autorità competente la relazione di riferimento entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ove soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3, commi 1 o 3.
2. I gestori in possesso di autorizzazione integrata ambientale statale al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, tenuti ad effettuare la procedura di cui all'articolo 3, comma 2, comunicano all'autorità competente gli esiti di tale procedura, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
3. Nel caso di installazioni non ancora in possesso autorizzazione integrata ambientale al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, la domanda di cui all'articolo 29-ter, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contiene la relazione di riferimento o gli esiti negativi della procedura di cui all'articolo 3, comma 2.

Per le AIA regionali in possesso di autorizzazione A.I.A., detti termini non sono vincolanti.

Tuttavia l'Autorità competente di Salerno per le installazioni in possesso di AIA ha ritenuto opportuno acquisire, entro un termine di 90 giorni dalla formale richiesta, la documentazione relativa alla procedura di cui all'Allegato 1 finalizzata a verificare la sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento.

Tale procedura non deve essere validata dall'A.C., tuttavia sarà oggetto di valutazione ai fini della redazione di riferimento (se dovuta) e verifica in caso di ispezioni da parte degli organi di controllo.

Chi è preposto alla validazione della Relazione di Riferimento ?

L'autorità competente al rilascio dell'A.I.A.

(art. 29 ter, comma 1, TUA)

(art. 29 sexies, comma 9 quinquies, lettera a), TUA)

quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, elabori e trasmetta per validazione all'autorità competente la relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente.

(art. 3, comma 3, D.M. 272/2014)

.. Il gestore presenta tale relazione all'autorità competente.

Riferimenti normativi per la redazione della Relazione di Riferimento

I principali riferimenti normativi ed operativi per la redazione di detto elaborato sono:

Il D.M. n.272 del 13.11.2014 (comunicazione in G.U. del 7.1.2015)
Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'art.5, comma 1, lettera v-bis), D.Lgs. 152/06

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE (2014/C136/01) Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali

Regolamento CE 1907/2006 (Regolamento REACH)
concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e l'istituzione dell' Agenzia europea per le sostanze chimiche


Regolamento UE 1272/2008 (c.d. CLP)
relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006

N.B. utile è la consultazione del sito minambiente.it

*Come detto in precedenza la relazione di riferimento è lo strumento per raffrontare, in termini quantitativi, lo stato attuale del sito con quello al momento della cessazione dell'attività, in modo da poter valutare se si è verificato un aumento **significativo** dello stato di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee dovuto all'esercizio dell'attività A.I.A.*

Per verificare la sussistenza dell'obbligo di presentazione, il gestore esegue, in via prioritaria, la procedura di cui all'Allegato 1 del DM 272/2014, tenuto conto anche delle Linee guida della Commissione europea (2014/C136/01), in particolare delle fasi 1, 2 e 3 di cui alla parte quinta, presentandone gli esiti all'autorità competente (art. 3, comma 2, DM 272/2014).

Il flow chart riportato nell'Allegato 1 schematizza le fasi da eseguire per la verificare la sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento



Le relative fasi sono come di seguito articolate:

1. valutare la presenza di sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione determinandone la classe di pericolosità
2. valutare la rilevanza delle quantità di sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione attraverso il confronto con specifiche soglie di rilevanza

Le relative fasi sono come di seguito articolate:

1. valutare la presenza di sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione determinandone la classe di pericolosità
2. valutare la rilevanza delle quantità di sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione attraverso il confronto con specifiche soglie di rilevanza
3. se le soglie sono superate, valutare la possibilità di contaminazione in base a proprietà chimico-fisiche delle sostanze, caratteristiche idrogeologiche del sito ed (eventualmente) sicurezza dell'impianto
4. se esiste la possibilità di contaminazione, procedere alla redazione della relazione di riferimento

1. Identificazione delle sostanze pericolose

La prima fase consiste nel verificare se l'installazione usa, produce o rilascia sostanze pericolose in base alla classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008, nonché se le sostanze usate, prodotte o rilasciate, determinano la formazione di prodotti intermedi di degradazione pericolosi in base alla citata classificazione.

In caso affermativo, il gestore è tenuto ad eseguire la seconda fase della procedura, in caso contrario, il gestore non è tenuto ad elaborare la relazione di riferimento.

2. *Quantitativi*

Per ciascuna sostanza pericolosa si determina la massima quantità di sostanza utilizzata, prodotta, rilasciata (o generata quale prodotto intermedio di degradazione) dall'installazione alla massima capacità produttiva. Nel caso di più sostanze pericolose, si sommano le quantità delle sostanze appartenenti alla stessa classe di pericolosità.

Il valore così ottenuto per ciascuna classe di pericolosità si confronta con il valore di soglia riportato nella tabella seguente:

Classe*	Indicazione di pericolo (regolamento (CE) n. 1272/2008)	Soglia kg/anno o dm³/anno
1	H350, H350(i), H351, H340, H341	≥10
2	H300, H304, H310, H330, H360(d), H360(f), H361(de), H361(f), H361(fd), H400, H410, H411 R54, R55, R56, R57	≥100
3	H301, H311, H331, H370, H371, H372	≥1000
4	H302, H312, H332, H412, H413, R58	≥10000

*

1. Sostanze cancerogene e/o mutagene (accertate o sospette)
2. Sostanze letali, sostanze pericolose per la fertilità o per il feto, sostanze tossiche per l'ambiente
3. Sostanze tossiche per l'uomo
4. Sostanze pericolose per l'uomo e/o per l'ambiente

Nel caso in cui non sia raggiunta alcuna soglia, il gestore non è tenuto ad elaborare la relazione di riferimento. In caso contrario, il gestore è tenuto ad eseguire la terza fase della procedura per le sostanze pericolose che hanno concorso al raggiungimento delle soglie.

3. Valutazione della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione.

Per ciascuna sostanza che ha determinato o concorso a determinare il superamento delle soglie di cui al punto 2, deve essere effettuata una valutazione della reale possibilità di contaminazione.

Nell'effettuare tale valutazione si deve tenere conto delle proprietà chimico-fisiche delle sostanze pericolose (ad esempio, la persistenza, la solubilità, la degradabilità, la pressione di vapore) e delle caratteristiche geo-idrogeologiche del sito dell'installazione (ad esempio, la granulometria dello strato insaturo, la presenza di strati impermeabili, la soggiacenza della falda).

Laddove siano adottate particolari misure di gestione delle sostanze pericolose (misure di contenimento, prevenzione degli incidenti, modalità di movimentazione e stoccaggio, pipelines, ecc.) a protezione del suolo e delle acque sotterranee, le stesse potranno essere considerate al fine di determinare la possibilità di contaminazione.

Se al termine della valutazione emerge che vi è l'effettiva possibilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee connessa a uso, produzione o rilascio (o generazione quale prodotto intermedio di degradazione) di una o più sostanze pericolose da parte dell'installazione, tali sostanze pericolose sono considerate "pertinenti" e il gestore è tenuto ad elaborare con riferimento ad esse la relazione di riferimento.

Di seguito si evidenziano alcune definizioni riportate nelle Linee guida comunitarie, riferimento essenziali per l'applicazione della procedura :

Per «**sostanze pericolose pertinenti**» (articolo 3, paragrafo 18 e articolo 22, paragrafo 2, primo comma) si intendono le sostanze o miscele definite all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP) che, in virtù della propria pericolosità, mobilità, persistenza e biodegradabilità (nonché di altre caratteristiche) potrebbero contaminare il suolo e le acque sotterranee e che vengono usate, prodotte e/o rilasciate dall'installazione.

L'espressione «**possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione**» (articolo 22, paragrafo 2, primo comma) investe vari aspetti importanti. Innanzitutto, nella relazione di riferimento si deve tenere debito conto della quantità di sostanze pericolose interessate: qualora nel sito dell'installazione vengano usate, prodotte o rilasciate quantità estremamente esigue, la possibilità di contaminazione sarà probabilmente irrilevante ai fini dell'elaborazione della relazione di riferimento. In secondo luogo, le relazioni di riferimento devono considerare le caratteristiche del suolo e delle acque sotterranee nel sito, nonché l'influenza di tali caratteristiche sulla possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee. Infine, nel caso di installazioni esistenti, le loro caratteristiche possono essere prese in considerazione laddove siano tali da rendere praticamente impossibile il verificarsi di una contaminazione.

Il termine «**contaminazione**» è inteso come sinonimo del termine «inquinamento» così come definito all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva.

Il «**raffronto in termini quantitativi**» (articolo 22, paragrafo 2, secondo comma) richiede che i dati relativi alla portata e al grado di contaminazione consentano il confronto tra la situazione descritta nella relazione di riferimento e quanto rilevato al momento della cessazione definitiva delle attività. Pertanto questo termine, così come utilizzato nell'articolo 22, paragrafo 2, esclude il confronto puramente qualitativo. È nell'interesse del gestore garantire che i dati quantitativi siano sufficientemente accurati e precisi da consentire un raffronto significativo al momento della cessazione definitiva delle attività.

Art. 2 Regolamento CE n.1272/2008

sostanza: un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale od ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurezze derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione;

La definizione sopra riportata va oltre quella di un composto chimico puro definito da un'unica struttura molecolare, infatti comprende sia le sostanze ottenute mediante un procedimento di fabbricazione (che a loro volta possono includere diversi costituenti) che quelle allo stato naturale.

miscela (o preparato): una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze;

Stralcio parte 5 delle Linee guida comunitarie

Se nel corso delle fasi da 1 a 3 viene dimostrato, sulla base delle informazioni disponibili, che non occorre alcuna relazione di riferimento, non è necessario passare alle fasi successive. Tale dimostrazione deve essere messa per iscritto, in un documento che comprenda anche le relative motivazioni e che sarà conservato dall'autorità competente. È altresì possibile che un'installazione non tenuta all'elaborazione di una relazione di riferimento apporti successivamente modifiche alle attività svolte sul sito tali da richiedere una relazione di riferimento, ad esempio proponendo di inserire per la prima volta sostanze pericolose in un nuovo processo. In questo caso, la necessità di elaborare una relazione di riferimento al momento dell'aggiornamento dell'autorizzazione dovrà essere rivalutata ai sensi delle presenti linee guida e quanto rilevato al momento della cessazione definitiva delle attività.

Pertanto questo termine, così come utilizzato nell'articolo 22, paragrafo 2, esclude il confronto puramente qualitativo. È nell'interesse del gestore garantire che i dati quantitativi siano sufficientemente accurati e precisi da consentire un raffronto significativo al momento della cessazione definitiva delle attività.

Tabella 5.1

Fasi principali dell'elaborazione della relazione di riferimento

Fase	Attività	Obiettivo
1.	<p>Identificare le sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate nell'installazione ed elaborare un elenco di tali sostanze.</p>	<p>Stabilire se sono utilizzate, prodotte o rilasciate sostanze pericolose per decidere se è necessario elaborare e presentare una relazione di riferimento.</p>
2.	<p>Stabilire quali sostanze pericolose individuate nella fase 1 sono «sostanze pericolose pertinenti» (cfr. sezione 4.2).</p> <p>Scartare le sostanze pericolose che non possono contaminare il suolo o le acque sotterranee. Giustificare e registrare le decisioni di esclusione di alcune sostanze pericolose.</p>	<p>Restringere la successiva analisi alle sole sostanze pericolose pertinenti, per decidere se è necessario elaborare e presentare una relazione di riferimento.</p>
3.	<p>Per ciascuna sostanza pericolosa pertinente individuata nella fase 2, identificare la possibilità effettiva di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, ivi incluse la probabilità e le conseguenze dei rilasci e tenendo particolarmente conto dei seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — le quantità di ciascuna sostanza pericolosa o gruppo di sostanze pericolose analoghe interessate; — le modalità e il luogo di stoccaggio, utilizzo e trasporto delle sostanze pericolose all'interno dell'installazione; — i punti in cui vi è il rischio di rilascio; — nel caso di installazioni esistenti, le misure adottate per impedire concretamente la contaminazione del suolo o delle acque sotterranee. 	<p>Identificare le sostanze pericolose pertinenti che rappresentano un potenziale rischio di inquinamento del sito sulla base della probabilità che si verifichino rilasci di tali sostanze.</p> <p>Informazioni su tali sostanze devono essere incluse nella relazione di riferimento.</p>

Documentazione di massima da presentare per la redazione dell'elaborato di cui all'Allegato 1 DM 272/06 :

dettagliata relazione tecnica illustrativa contenenti le informazioni sopra richiamate di cui al DM 272/2015 e Linee guida comunitarie e quant'altro si ritenga opportuno evidenziare (criterio di calcolo adottato, dettaglio di eventuali fasi lavorative, etc.).

Calcolo analitico distinto per classe di pericolosità dei quantitativi delle sostanze pericolose pertinenti (preferibilmente utilizzando foglio elettronico tipo excell).

Quadro riepilogativo delle sostanze pericolose pertinenti, suddiviso per classe di pericolosità, da cui si evinca il raggiungimento o meno delle soglie di cui all'allegato 1.

Per ognuna di dette sostanze dovrà essere indicata la quantità massima (kg/anno o dm³/anno) di sostanza utilizzata, prodotta, rilasciata (o generata quale prodotto intermedio di degradazione) dall'installazione **alla massima capacità produttiva**, così come identificata all'allegato 1.

E' preferibile allegare le schede di sicurezza di tutti i prodotti contenenti sostanze pericolose classificate con fasi H ricadenti nella classe 1,2,3 e 4 dell'All. 1 del succitato decreto.

N.B. E' preferibile effettuare una verifica di quanto dichiarato nella scheda F presentata all'atto dell'istanza AIA, e se del caso, aggiornarla in funzione della verifica effettuata.

In definitiva la procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento dovrà essere idonea contenere tutti gli elementi per:

- l'individuazione e valutazione delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione;
- il confronto delle quantità con i valori di soglia fissate dal D.M. 272/2014;
- in caso di superamento delle soglie, valutare la possibilità di contaminazione in base alle caratteristiche chimico-fisiche delle sostanze, misure di prevenzione (strutturali e gestionali messe in essere), caratteristiche geologiche ed idrogeologiche del sito.

Nel caso esista la possibilità di contaminazione, procedere alla redazione della relazione di riferimento.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE